



NUOVE DIRETTIVE
PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 9 GENNAIO 2003
“NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER IL LORO
RIENTRO”.

Premessa

La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”, di seguito LR n. 2/2003, individua due tipologie di iniziative:

- 1) le iniziative disciplinate dal Capo II, finalizzate a favorire e facilitare il rientro e l’inserimento nel territorio regionale di cittadini italiani, nati o residenti in Veneto, emigrati all’estero, e di oriundi veneti (art. 1, comma 1, lettera a);
- 2) le iniziative nei confronti delle collettività venete all’estero disciplinate dal Capo III, dirette a garantire il mantenimento della identità veneta e a migliorare la conoscenza della cultura di origine (art. 1, comma 1 lettera b);

A) Destinatari degli interventi (art. 1)

La LR n. 2/2003 individua i seguenti destinatari degli interventi previsti dalla legge stessa:

a) Per le iniziative descritte nel Capo II “Interventi finalizzati al rientro e all’inserimento nel territorio regionale”:

- 1) chi possiede congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) è cittadino italiano;
 - b) è nato nel Veneto, o vi ha stabilito la residenza per almeno tre anni prima dell’espatrio;
 - c) è emigrato all’estero e vi ha risieduto per almeno cinque anni consecutivi.
- 2) il coniuge superstite del possessore dei requisiti di cui al precedente punto 1;
- 3) il discendente, fino alla terza generazione, del possessore dei requisiti di cui al punto 1.

Al fine di poter beneficiare di detti interventi, i soggetti in questione devono avere stabilito, dopo il proprio ingresso nel territorio nazionale, la prima residenza in un Comune del Veneto.

b) Per le iniziative descritte nel Capo III “Interventi a favore dei veneti nel mondo”:

Per quanto riguarda le iniziative e attività culturali di cui all’articolo 9 sono destinatari le collettività venete all’estero.

Per quanto riguarda le iniziative di cui agli articoli 9 bis - comma 1, 11, 12, e 13 possono essere destinatari i seguenti soggetti:

- 1) chi possiede congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) è cittadino italiano;
 - b) è nato nel Veneto, o vi ha stabilito la residenza per almeno tre anni prima dell’espatrio;
 - c) è emigrato all’estero e vi ha risieduto per almeno cinque anni consecutivi.
- 2) il coniuge superstite del possessore dei requisiti di cui al precedente punto 1;
- 3) il discendente, fino alla quinta generazione, del possessore dei requisiti di cui al punto 1.

Per maggior chiarezza, si precisa quanto segue:



dc98a2a3



relativamente ai requisiti di cui alla lettera A lettere a) e b) punto 1

- il possesso del requisito della cittadinanza italiana deve intendersi riferito al momento dell'espatrio;
- ai fini dell'equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini del cessato Impero austro-ungarico che, essendo nati, ovvero essendo stati residenti per almeno tre anni prima dell'espatrio nei territori attualmente compresi entro i confini della Regione del Veneto, sono emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 379;
- il luogo di nascita deve essere ricompreso nel territorio di una delle attuali province del Veneto;
- la residenza nel Veneto per almeno tre anni deve intendersi maturata nel periodo immediatamente precedente l'espatrio;
- la permanenza all'estero deve essersi prolungata, senza soluzione di continuità, per un periodo di almeno cinque anni (immediatamente precedenti il rientro, per le iniziative di cui alla lettera a);

relativamente al requisito descritto alla lettera A) lettere a) e b) punto 2

- al momento del decesso dell'emigrato non deve essere intervenuta pronuncia di divorzio o di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 150 comma 2 c.c., ovvero qualsiasi altra causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il coniuge superstite non deve aver contratto nuovo matrimonio;

relativamente al requisito descritto alla lettera A) lettere a) e b) punto 3

- le locuzioni *discendenza fino alla terza generazione* e *discendenza fino alla quinta generazione* si riferiscono ai discendenti in linea retta. Per il calcolo della discendenza si computano tanti gradi quante sono le generazioni, escluso il capostipite;
- non è posta discriminante tra discendenza in linea paterna o in linea materna.

Il possesso dei requisiti sopra specificati avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), fermo restando quanto disposto dallo stesso in ordine ai controlli.

Non possono in alcun modo essere destinatari delle iniziative previste dalla legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

B) Interventi finalizzati al rientro e all'inserimento nel territorio regionale (Capo II) e Interventi a favore dei veneti nel mondo (Capo III)

Per gli interventi previsti dalla legge regionale n. 2/2003 al Capo II (artt. 3 – Sportelli informativi, 4 – Alloggio, 5 - Incentivazione di attività produttive e 8 –Interventi socio-assistenziali) relativi agli “Interventi finalizzati al rientro e all'inserimento nel territorio regionale” e al Capo III (art. 9 Iniziative e attività culturali, 9 bis – Iniziative e relazioni economico-sociali, 10-Informazione, 11- Formazione e aggiornamento culturale, 12 – Soggiorni, scambi e turismo sociale) relativi agli “Interventi a favore dei veneti nel mondo” i criteri e le modalità di presentazione delle domande e di concessione del contributo verranno disciplinati negli Avvisi approvati annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi, degli obiettivi e delle priorità indicate dal Piano triennale e dal Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo e sulla base delle disponibilità finanziarie presenti negli appositi capitoli del bilancio regionale.



dc98a2a3



C) Disposizioni comuni (Capo IV)

C1 Consulta dei veneti nel mondo (art. 16)

La Consulta dei veneti nel mondo è un organo consultivo della Regione, previsto dall'art. 16 della legge con il compito di formulare proposte per la predisposizione del Piano triennale e del Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo.

I componenti della Consulta vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione degli organismi interessati per l'intero periodo di carica previsto "ex lege", ossia fino a sei mesi dopo la scadenza della Giunta Regionale. Non sono ammesse designazioni per periodi inferiori e l'incarico non è delegabile.

Eventuali richieste di sostituzione di consultori dovranno pervenire dagli organismi che li hanno designati non oltre 60 giorni antecedenti la data di convocazione della Consulta, dovranno essere debitamente motivate e risultare da verbale dell'organo competente alla designazione.

Per quanto riguarda i componenti la Consulta in rappresentanza delle Associazioni venete e dei giovani, di cui rispettivamente alle lettere c) e g bis) del comma 3 dell'art. 16, gli stessi devono essere cittadini italiani ed avere residenza in Veneto da almeno tre anni.

Per quanto riguarda i componenti la Consulta in rappresentanza dei Comitati e delle Federazioni venete all'estero e dei giovani, di cui rispettivamente alle lettere b) e g bis) del comma 3 dell'art. 16, gli stessi devono essere i seguenti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero: cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi; coniuge superstite e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti.

Nel caso in cui il componente designato in rappresentanza dei giovani veneti ed oriundi veneti superi nel corso del mandato la soglia massima di età prevista (39 anni), lo stesso decadrà dalla nomina e si dovrà procedere ad una nuova designazione in sede del Meeting annuale di cui all'art. 16 bis della legge.

C2 Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero (art. 16 -bis)

L'incontro annuale del Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero è finalizzato a riconoscere il ruolo e l'importanza assunti dai giovani nell'ambito dell'Associazionismo di settore operante in Veneto e all'estero.

I partecipanti al Meeting devono essere di età compresa tra i 18 e i 39 anni; essi vengono annualmente designati dagli organismi interessati: Associazioni, Federazioni e Comitati all'estero iscritti all'apposito registro regionale.

Per quanto riguarda i partecipanti all'incontro in rappresentanza delle Associazioni venete aventi sede nel territorio regionale, gli stessi devono essere cittadini italiani ed avere residenza in Veneto da almeno tre anni.

Per quanto riguarda i partecipanti all'incontro in rappresentanza dei Comitati e delle Federazioni venete all'estero, gli stessi devono essere i seguenti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero: cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi; coniuge superstite e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti.

C3 Riconoscimento a cittadini di origine veneta (art. 17)

La Regione riconosce l'impegno e la professionalità profuse dai propri emigrati all'estero che hanno dato lustro al Veneto nei paesi che li hanno ospitati, mediante il conferimento di apposite benemerenzze.

Con provvedimento direttoriale possono essere concessi attestati di benemerenzza, su proposta delle Associazioni, dei Comitati, delle Federazioni, dei Circoli all'estero, iscritti all'apposito registro regionale, a favore degli emigrati veneti che:



dc98a2a3



- a) abbiano lavorato all'estero per almeno 30 anni;
oppure:
b) rivestano, nel Paese di residenza, un ruolo particolarmente significativo nei settori dell'arte, della cultura, della scienza, dell'economia, dello sport e del sociale, avendo comunque maturato un periodo di permanenza all'estero di almeno cinque anni consecutivi.

Le proposte di concessione del riconoscimento regionale devono riportare:

- cognome e nome dell'emigrato veneto a favore del quale si propone l'assegnazione dell'attestato di benemerenzza;
- data e luogo di nascita del soggetto interessato;
- data di espatrio e ultimo Comune veneto di residenza prima dell'espatrio del soggetto interessato;
- documentazione comprovante i motivi per cui si chiede la concessione della benemerenzza (attività lavorativa almeno trentennale svolta all'estero, ovvero particolari meriti conseguiti nei settori dell'arte, della cultura, della scienza, dell'economia, dello sport e del sociale).

Non possono essere concessi attestati di benemerenzza ai discendenti di emigrati veneti.

C4 Associazionismo (art. 18)

L'articolo 18 della LR n. 2/2003 prevede la istituzione di tre distinti registri:

- a) delle Associazioni aventi sede nel territorio regionale;
b) dei Circoli veneti all'estero;
c) dei Comitati e delle Federazioni di circoli veneti all'estero.

La norma, al comma 2 bis, prevede altresì l'istituzione di un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti, che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo e che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta.

C4.1 REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI

Possono essere iscritte al registro le Associazioni che hanno sede nel territorio regionale e operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo.

Ai fini dell'iscrizione è necessario che le Associazioni siano dotate di una struttura organizzativa idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo pubblicato nel sito istituzionale della Regione e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata della seguente documentazione:

- copia autentica dell'atto costitutivo;
- copia autentica dello statuto, nel testo vigente al momento della domanda;
- elenco dei Circoli all'estero affiliati o di emanazione dell'Associazione, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'indirizzo, dell'anno di costituzione, del numero degli associati aggiornato alla data dell'istanza;
- relazione sottoscritta dal legale rappresentante, suddivisa per anno e dettagliata per tipo e contenuto degli interventi, sull'attività svolta nei tre anni precedenti la domanda, con indicazione dei soci, dei componenti degli organi sociali, della sede e della consistenza del patrimonio alla data della domanda;
- bilanci consuntivi approvati dagli organi competenti a norma di statuto, relativi ai tre esercizi precedenti l'anno di presentazione della domanda;
- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità;
- scheda anagrafica dell'Associazione.

Possono essere iscritte nel registro regionale anche le Associazioni aventi ambito nazionale, a condizione che la delegazione o sezione che ha sede nel territorio regionale veneto operi con propria autonomia di gestione e di programmazione a favore delle comunità venete all'estero. L'autonomia deve risultare, in particolare, dalla facoltà del responsabile in sede regionale di convocare l'assemblea dei soci e di nominare i propri organi direttivi, compresi quelli che hanno la rappresentanza verso i terzi. Nel caso specifico, l'istanza di iscrizione al registro e la relativa documentazione, compresa la dichiarazione relativa all'autonomia gestionale ed



dc98a2a3



amministrativa della sezione o delegazione operante nel Veneto, devono essere presentate e sottoscritte dal Presidente nazionale dell'Associazione.

E' esclusa l'iscrizione al registro regionale di:

- realtà affiliate ad altre Associazioni;
- associazioni aventi ambito territoriale di riferimento inferiore a quello provinciale;
- confederazioni di Associazioni.

C4.2 REGISTRO REGIONALE DEI CIRCOLI VENETI ALL'ESTERO

Possono essere iscritti al registro i Circoli che hanno sede all'estero, che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo e che hanno almeno cinquanta iscritti.

E' altresì necessario che lo statuto preveda espressamente la tutela dell'identità veneta nella nostra comunità residente all'estero quale finalità specifica del Circolo.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo pubblicato nel sito istituzionale della Regione e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata della seguente documentazione:

- copia autentica dell'atto costitutivo (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);
- copia autentica dello statuto, nel testo vigente al momento della domanda (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);
- elenco nominativo dei soci, accompagnato da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Circolo attestante il numero complessivo dei soci alla data della domanda. I soci devono essere in maggioranza emigrati veneti all'estero o discendenti di emigrati veneti all'estero entro la quinta generazione, in regola con il tesseramento in base alle previsioni dello statuto. La dichiarazione sopra descritta deve inoltre espressamente escludere la contemporanea adesione di propri iscritti ad altro Circolo veneto all'estero iscritto al registro regionale;
- relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, suddivisa per anno e dettagliata per tipo, contenuto e costo degli interventi, circa l'attività svolta a favore degli emigrati veneti, nei tre anni precedenti la domanda;
- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità;
- scheda anagrafica del Circolo.

C4.3 REGISTRO REGIONALE DEI COMITATI E DELLE FEDERAZIONI ALL'ESTERO

Possono essere iscritti al registro i Comitati e le Federazioni all'estero che svolgono attività a favore dei veneti all'estero con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli veneti, iscritti all'apposito registro regionale, operanti nello Stato.

Ai fini dell'iscrizione è necessario che i Comitati e le Federazioni siano dotati di una struttura organizzativa idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge.

E' altresì necessario che lo statuto preveda espressamente la tutela dell'identità veneta nella nostra comunità residente all'estero quale finalità specifica del Comitato o della Federazione.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo pubblicato nel sito istituzionale della Regione e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata della seguente documentazione:

- copia autentica dell'atto costitutivo (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);
- copia autentica dello statuto, nel testo vigente al momento della domanda (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);
- elenco dei Circoli aderenti, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'indirizzo, dell'anno di costituzione, del numero degli associati aggiornato alla data dell'istanza;
- relazione sottoscritta dal legale rappresentante, suddivisa per anno e dettagliata per tipo e contenuto degli interventi, sull'attività svolta nei tre anni precedenti la domanda, con indicazione dei soci, dei componenti degli organi sociali, della sede e della consistenza del patrimonio alla data della domanda;
- bilanci consuntivi approvati dagli organi competenti a norma di statuto, relativi ai tre esercizi precedenti l'anno di presentazione della domanda;
- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità;
- scheda anagrafica del Comitato/Federazione.



dc98a2a3



C4.4 ELENCO DELLE AGGREGAZIONI ESTERE DI EMIGRATI E ORIUNDI VENETI

Possono essere iscritte all'elenco le aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti, che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo e che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo pubblicato nel sito istituzionale della Regione e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata della seguente documentazione:

- copia autentica dell'atto costitutivo (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);
- copia autentica dello statuto, nel testo vigente al momento della domanda (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);
- elenco nominativo dei soci, sottoscritto dal legale rappresentante. I soci devono essere in maggioranza emigrati veneti all'estero o discendenti di emigrati veneti all'estero entro la quinta generazione, in regola con il tesseramento in base alle previsioni dello statuto;
- relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, esplicativa dell'attività svolta a favore dei veneti all'estero;
- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità;
- scheda anagrafica dell'aggregazione.

C4.5 MODALITA' DI ISCRIZIONE E DI CANCELLAZIONE DAI REGISTRI REGIONALI DI CUI ALL'ART. 18

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 97 del 2 febbraio 2016, l'iscrizione delle Associazioni, dei Circoli, dei Comitati e delle Federazioni ai registri sopraindicati avviene con decreto direttoriale, sussistendone i presupposti in esito all'istruttoria svolta dalla competente struttura regionale.

La Giunta regionale provvede, con periodicità triennale, alla revisione generale dei registri.

Qualora l'insussistenza dei requisiti sopraindicati emerga, oltre che alla scadenza del periodo triennale intercorrente tra una revisione e la successiva, anche all'interno di detto arco temporale, si elencano le singole fattispecie che giustificano l'avvio di un procedimento di cancellazione d'ufficio dai registri regionali o di cancellazione dai registri medesimi su istanza di parte.

Costituiscono cause di cancellazione, in qualunque momento esse si manifestino:

- L'accertata mancanza di uno dei seguenti requisiti previsti dalla normativa regionale di settore per l'iscrizione al registro regionale:
 - a) Associazioni di cui all'art. 18 comma 2 lettera a) della L.R. n. 2/2003: sede nel territorio regionale; documentata operatività dell'ente a favore dei veneti nel mondo negli ultimi tre anni; struttura organizzativa idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge; sussistenza delle condizioni richieste al precedente punto C4.1 con riferimento alle associazioni aventi ambito nazionale; ambito territoriale di riferimento non inferiore a quello provinciale; insussistenza di rapporti di affiliazione o di confederazione tra associazioni;
 - b) Circoli di cui all'art. 18 comma 2 lettera b) della L.R. n. 2/2003: documentata operatività dell'ente a favore dei veneti nel mondo negli ultimi tre anni; sussistenza di almeno cinquanta soci, la maggioranza dei quali emigrati veneti o discendenti di emigrati veneti all'estero entro la quinta generazione e non aderenti ad altro Circolo veneto all'estero iscritto al registro regionale; una specifica connotazione dello statuto finalizzata alla tutela dell'identità veneta nella nostra comunità residente all'estero;
 - c) Comitati/federazioni di cui all'art. 18 comma 2 lettera c) della L.R. n. 2/2003: documentata operatività dell'ente a favore dei veneti nel mondo negli ultimi tre anni; adesione della maggioranza dei circoli veneti iscritti al registro regionale presenti nello Stato; struttura organizzativa idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge; una specifica connotazione dello statuto finalizzata alla tutela dell'identità veneta nella nostra comunità residente all'estero.



dc98a2a3



- L'irreperibilità degli enti o il mancato reiterato riscontro da parte degli stessi alle richieste e comunicazioni inviate dagli uffici regionali attinenti alla materia di competenza degli stessi.

Laddove l'ufficio della struttura regionale competente riscontri una o più delle suddette circostanze, provvederà ad avviare nei confronti del soggetto interessato il procedimento di cancellazione, che dovrà concludersi con provvedimento direttoriale nel termine di sessanta giorni dalla data del suo avvio, ferma restando la sospensione di cui all'art. 2 comma 7 della legge n. 241/1990.

- La richiesta di cancellazione avanzata dall'Associazione, dal Circolo, dal Comitato o dalla Federazione, per cessazione dell'attività ovvero per altre motivazioni.

In tal caso, la competente Struttura regionale disporrà con decreto direttoriale la richiesta cancellazione, in esito al procedimento avviato su detta istanza e nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa, ferma restando la sospensione di cui all'art. 2 comma 7 della legge n. 241/1990.



dc98a2a3

